



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/LEG/cr

Roma, 11 ottobre 2021

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Piazza De' Calderini, n. 2
40124 Bologna**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 211/2021 – Cancellazione d'ufficio per incompatibilità

Con il Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 11001 del 28.09.2021) si chiede se il Consiglio dell'Ordine possa procedere alla cancellazione d'ufficio per incompatibilità ex art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 di un iscritto a carico del quale è in corso anche un procedimento disciplinare per altri motivi. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare, si precisa che, in materia di incompatibilità, in base alla sussistenza attuale o pregressa della causa di incompatibilità, e se la medesima sia stata o meno rimossa, vi sono i seguenti risvolti dal punto di vista procedurale:

- nel caso di causa di incompatibilità ancora in essere: dovrà rispettarsi la disciplina del "*Procedimento per la valutazione delle incompatibilità*", approvato con Decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile, in data 18/7/2003 (G.U. n. 172 del 26/7/2003), tuttora in vigore, per il quale è competente il Consiglio dell'Ordine;
- nel caso di causa di incompatibilità già rimossa: il procedimento sarà disciplinato *in toto* dagli artt. 49 e ss. del D. Lgs. n. 139/2005, per il quale è competente il Consiglio di Disciplina.

Nel caso di specie, attesa la sussistenza della incompatibilità dell'iscritto, la competenza a procedere è del Consiglio dell'Ordine, il quale deve aprire il procedimento sulla base del sopra indicato Procedimento per la valutazione delle incompatibilità approvato in data 18.07.2003. Tale procedimento può concludersi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del suddetto Decreto:

- a) con il proscioglimento del professionista;
- b) con la cancellazione del medesimo dall'Albo, qualora non abbia provveduto a rimuovere la causa di incompatibilità.

In base a quanto rappresentato nel quesito *de quo*, stante la pendenza di un procedimento disciplinare già aperto nei confronti del professionista, ne deriva l'impossibilità di procedere con la cancellazione dell'iscritto, fino a quando non abbia avuto termine il procedimento disciplinare pendente a carico dello stesso.

Il Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato nella seduta del CN del 18-19 marzo 2015, in vigore dal 1° giugno 2015, stabilisce, all'art. 5, comma 8, che "L'iscritto all'Albo...non può richiedere la cancellazione ove sia stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti; la domanda resta sospesa fino al termine del procedimento disciplinare".

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 2/2

Tale norma determina l'impossibilità di cancellare l'iscritto nei confronti del quale sia pendente un procedimento disciplinare; tale principio trova la propria *ratio* nella necessità di evitare che il professionista possa cancellarsi dall'albo al fine di sottrarsi all'eventuale sanzione.

Si precisa inoltre che il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare è ricavabile altresì dall'articolo 38 del D. Lgs. 139/2005, che non ammette il trasferimento dell'iscritto da un albo all'altro qualora questi sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare o sia comunque sospeso dall'esercizio della professione. Poiché il trasferimento è un procedimento complesso cui afferiscono un procedimento di iscrizione nell'albo di destinazione ed un procedimento di cancellazione dall'albo di provenienza, è di tutta evidenza che affermare il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare o se l'iscritto sia sospeso, equivale ad affermare necessariamente il divieto di cancellazione dall'albo.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che il Consiglio dell'Ordine non possa procedere con la (eventuale) cancellazione dell'iscritto fino a quando il procedimento disciplinare a carico di quest'ultimo non sia stato ultimato da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, che dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Con i migliori saluti

Massimo Miani

